

COMUNE DI CASTEL CONDINO

STATUTO

Art. 1

Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Castel Condino. Confina con i territori dei Comuni di Prezzo, Condino, Cimego, Daone e Bersone.

2. Lo stemma del Comune rappresenta una muraglia attraversante tutto lo scudo munita di due torri con merlatura di tipo ghibellino. I merli sono tre per ogni torre. Per ricordare i quattro rioni, Rì, Mez, Nose e Sambe, in cui è suddiviso il paese, nella muraglia sono aperte quattro feritoie. Per simboleggiare l'unione della comunità nel castello, al centro del muraglione è posta una porta aperta al libero accesso. Attraverso la porta e le feritoie aperte, si vede il colore del campo, cioè lo sfondo dello scudo. Infine le fughe fra le pietre, sono di colore nero, il che viene definito "murato di nero".

Gli smalti sono stati scelti fra quelli più classici dell'araldica antica, cioè argento per il metallo e rosso per il colore. Il tutto completato dalla corona e ornamenti, nel rispetto delle norme e regole araldiche.

3. Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare inquartato di bianco e di rosso del rapporto di 5/8 bordato e frangiato d'argento unito al bilico da 6 merli guelfi, terminante in 3 pendoni appuntiti al ventame, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante alla dicitura, ricamata in argento, disposta su 3 righe concave - Comune di Castel Condino. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto rosso ornata da un nastro d'argento elicoidalmente disposto, da un cordone a nappo dello stesso ".

Art. 2

Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e educare i figli, anche tramite i

servizi sociali ed educativi.

4. In materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile alla eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

7. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità nel rispetto delle risorse ambientali. Promuove e valorizza il lavoro nella società.

9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che convivono sul territorio.

11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, forme di collaborazione fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

12. Favorisce forme di collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, in modo particolare con i Comuni di Condino, Cimego e Brione.

13. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

14. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

15. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione al altri organismi, enti o società.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 3

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone e interpretandone gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvandone il documento programmatico da esso proposto.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. Esercita altresì le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dai relativi statuti e regolamenti.

5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali, presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

6. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

10. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

11. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.

12. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 4

Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

4. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri.

5. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale per iscritto.

7. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura del 30% di quanto stabilito dalla legge regionale.

Art. 5

Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno e la data dell'adunanza.

2. Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio a ciascun Consigliere di apposito avviso, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l'ultimo), prima di quello stabilito per l'adunanza. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili.

7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento.

Art. 6

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente una maggioranza speciale.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 7

Nomine consiliari

1. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi, e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge, o regolamento, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

Art. 8

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con il regolamento vengono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, onde assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 9

Commissione statuto e regolamento

1. E' costituita la Commissione statuto e regolamento con il compito di esprimere pareri sulla interpretazione dello Statuto e di svolgere gli altri compiti assegnati ad essa dal Regolamento.
2. Essa è composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito.

Art. 10

Commissioni di studio e indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare importanza. All'atto della nomina vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.
2. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione e nominare propri rappresentanti in seno a commissioni speciali intercomunali per l'analisi di problematiche comuni.

Art. 11

Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio Comunale, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 12

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Impartisce le direttive al Segretario Comunale.

5. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con le altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

6. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, gli atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta o del Segretario.

7. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

9. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 13

Deleghe

1. Il Sindaco, con atto sempre revocabile, delega le proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Il Sindaco può delegare nei casi previsti dalla legge ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 14

Vice Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 3/94.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 15

Giunta comunale

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma di bilancio, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. quattro assessori, scelti dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali. Tra gli Assessori il Sindaco attribuisce ad uno la funzione di Vicesindaco.

Art. 16

Competenze della Giunta

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e

sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 17

Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con l'osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge regionale in materia.

2. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale, scegliendo quattro assessori fra i consiglieri comunali e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba precedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del Comune e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 19

Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

Art. 20

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto ed hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 21

Votazione della mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Art. 22

Uffici e personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.

2. Gli uffici del Comune sono organizzati in base a criteri di efficienza, funzionalità, economicità, flessibilità delle strutture e del personale, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

5. Il regolamento che disciplina l'organizzazione amministrativa e il personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

Art. 23

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Dipende funzionalmente dal Sindaco,

dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la firma. Esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

5. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in relazione ad essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

8. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

9. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

Art. 24

Servizi pubblici e forme di gestione

1. I servizi comunali sono disciplinati tenendo conto delle esigenze della comunità, compatibilmente con la programmazione e con le risorse organizzative e finanziarie del Comune. In qualsiasi forma gestiti, debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare un'adeguata informazione degli utenti.

2. I servizi sono gestiti in economia, in concessione o in appalto, mediante azienda speciale, mediante società a partecipazione pubblica o con partecipazione a società di capitale. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

Art. 25

Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Il Revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 26

Servizi in concessione o in appalto

1. I servizi sono gestiti:

- a) in concessione, quando trattasi di servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità;
- b) in appalto, quando risulti opportuno riservare al Comune la direzione e il controllo sullo svolgimento del servizio, affidando all'appaltatore l'organizzazione del lavoro e l'esecuzione delle operazioni materiali.

2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione o di appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello e alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Art. 27

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire:

- a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione di servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale;
- b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi di natura sociale e culturale, non aventi carattere prevalentemente imprenditoriale.

2. Il Presidente dell'azienda o dell'istituzione è nominato dal Sindaco in base a criteri di comprovata esperienza e capacità. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a quattro.

3. Il Consiglio d'amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

5. Nel caso dell'istituzione, il Consiglio comunale approva il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

6. In caso di insoddisfacente funzionamento della azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi-comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 28

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Quando non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO IV

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 29

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con enti sovracomunali con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Il Comune può promuovere e aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni, in modo particolare con i Comuni di Condino, Cimego, Brione e Prezzo.

3. Al fine di affrontare, discutere e impostare soluzioni per problematiche comuni, il Sindaco promuove e partecipa ad incontri periodici con i Sindaci dei Comuni di Condino, Cimego, Brione e Prezzo. Tali incontri, da tenersi con cadenza minima annuale, possono essere allargati ai componenti della Giunta o del Consiglio comunale. Il Sindaco informa degli esiti dell'incontro il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 30

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedono la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 31

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio Comunale .

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi del Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 32

Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e razionalizzazione rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.

3. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 33

Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive.

TITOLO V

INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

Art. 34

Informazione e diritti dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative alla propria attività.

2. Per il raggiungimento di tali scopi, garantisce ai cittadini stessi, nonché agli interessati, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e secondo le modalità fissate da apposito regolamento:

- a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune;
- b) il diritto di ottenere copia degli atti;
- c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Sono messi a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, lo Statuto, i regolamenti, il bilancio comunale e i documenti annessi, il bilancio pluriennale, i piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di

pianificazione del Comune.

4. Il Comune, inoltre, può promuovere o provvedere direttamente alla pubblicazione di un periodico, comunale o anche intercomunale, al fine di potenziare le fonti di informazione a disposizione della popolazione.

Art. 35

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai servizi.

2. Allo scopo prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, incontri con la popolazione, con alcuni settori della stessa e con le associazioni, da tenersi con cadenza almeno annuale, mirati ad acquisire pareri su problemi particolari.

Art. 36

Referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di: tributi locali e tariffe, designazioni, nomine e revocche di persone, atti relativi al personale comunale, nonché su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente.

4. Il referendum può essere promosso dal 40% degli elettori per il Consiglio comunale.

5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.

7. Il referendum è considerato valido se la partecipazione degli aventi diritto

supera il 50% e la proposta ottenga la maggioranza assoluta dei consensi.

8. Il Consiglio Comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, la presentazione delle richieste, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 37

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, nella percentuale almeno del 30%, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. All'atto del deposito, ogni proposta deve risultare sottoscritta dai promotori ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.
3. L'organo competente esamina e delibera sulla proposta entro sessanta giorni dal deposito.

Art. 38

Difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore civico, quale strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa, con il compito specifico di attivarsi per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni mandato determina se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi di altre forme previste dalla legge per l'esercizio della funzione di Difensore civico. .
3. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica e amministrativa. In tal caso il Difensore civico resta in carica per la durata dell'intero mandato consiliare, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Nel caso in cui il Consiglio deliberi la copertura dell'ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale o con quello istituito da altro Comune, la convenzione viene stipulata dal Sindaco previa deliberazione della

Giunta.

5. Nell'ipotesi in cui il Comune decida di dar vita o comunque partecipare ad una Unione di Comuni o ad un Consorzio, l'istituzione del Difensore civico può essere conferita all'Unione o al Consorzio secondo le modalità previste dagli atti costitutivi.

6. Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i Consiglieri regionali, provinciali e comunali e i dipendenti del Comune;
- c) i ministri del culto;
- d) i parenti o affini fino al quarto grado di amministratori o dipendenti comunali.

7. Al Difensore civico sono assegnati idonei locali ed attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio.

Art. 39

Procedimento amministrativo

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento.

3. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

TITOLO VI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 40

Bilancio e contabilità

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

Art. 41

Facoltà del Revisore dei conti

1. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalle relazioni sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo, fatti salvi i diversi termini di legge.

3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in vigore.